

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere, altresì, revocato con delibera della maggioranza di 2/3 (due terzi) degli associati.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 10 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede ai pagamenti delle spese e alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei rendiconti sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 11 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei revisori rimane in carica tre anni ed è rieleggibile; esso nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 12 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.